

Allegato Verbale Assemblea Soci  
n°6 del 18 luglio 2017

Allegato A)

# STATUTO



## Titolo I

### Costituzione, sede, durata, oggetto

#### Art. 1 - Costituzione e denominazione

1. A seguito di trasformazione del Consorzio Ecologico Prenestino (CEP), ai sensi dell'art. 115 d.lgs. 267/2000, è costituita una società per azioni denominata CEP S.p.A - Consorzio Enti Pubblici - a totale capitale pubblico locale, interamente versato.
2. La Società è soggetta alla direzione e coordinamento da parte degli Enti locali soci.
3. Per i fini di cui al precedente comma, gli Enti Locali Soci adottano un regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli stessi Enti Locali e la Società. Il regolamento è modificabile solo previo espresso consenso di almeno il 70% del capitale rappresentato dagli Enti Locali soci.

#### Art. 2 - Sede

1. La Società ha sede legale in Palestrina (Rm), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni d'attuazione del Codice civile.
2. L'Assemblea dei Soci può trasferire la sede legale della società in altro luogo.
3. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione può istituire o sopprimere sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

#### Art. 3 - Durata

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2060.

#### Art. 4 - Oggetto

1. La Società ha per oggetto principale la produzione del servizio di gestione delle funzioni e delle attività connesse alla riscossione delle entrate comunali, ivi comprese le sanzioni amministrative, e i servizi tecnico-amministrativi accessori alle attività di natura catastale, nonché concernenti attività edilizio/urbanistiche ed espropriative e patrimoniali.
2. Svolge altresì attività di produzione e autoproduzione di beni e servizi strumentali agli Enti Locali Soci, relativi a:
  - a) progettazione, realizzazione e gestione delle reti di pubblica illuminazione e delle luminarie cimiteriali, ivi incluse le attività relative all'acquisto di energia;
  - b) progettazione, realizzazione e gestione degli impianti ad energia alternativa (eolica, fotovoltaica, etc.), nonché studio e realizzazione di progetti e/o programmi di risparmio energetico, acquisto e approvvigionamento di energia per conto degli Enti Locali Soci;
  - c) gestione e ottimizzazione degli impianti termici a fonte energetica tradizionale;

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

C.C./D.M. n. 33 del 31/07/2017

Il Segretario Comunale



F.to  
Segretario Generale  
Dott.ssa Giada De Francesco

- d) gestione dei parcheggi pubblici a pagamento, compreso l'incasso dei corrispettivi e servizi di vigilanza;
  - e) gestione dei servizi cimiteriali;
  - f) gestione delle farmacie comunali.
2. La Società è tenuta ad operare, nella realizzazione dell'oggetto sociale, in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.
  3. La Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi, i beni e le attività di cui al presente articolo per conto degli Enti Locali Soci per oltre l'80% del fatturato annuo.
  4. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.
  5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, incluse le prestazioni di garanzie, ritenute utili e necessarie.
  6. La Società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti, in conformità alla normativa vigente.

## TITOLO II


### Capitale sociale, azioni, soci, diritto di opzione e prelazione, trasferimento di azioni, obbligazioni, patrimoni destinati

#### Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale è stabilito in € 120.000,00 (centoventimila) ed è rappresentato da n. 12.000 (dodicimila) azioni ordinarie di valore nominale di € 10,00 (euro dieci) ciascuna.
2. Il capitale sociale può essere sottoscritto e posseduto esclusivamente da Enti Locali.
3. Il capitale sociale potrà essere aumentato o diminuito, con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, mediante conferimenti in denaro, di beni in natura e di crediti, nei limiti consentiti dalla legge.
4. In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato il diritto di opzione agli Enti Locali Soci, salvo diverse deliberazioni dell'assemblea, nei termini di cui all'art. 2441 c.c.
5. Il termine per l'esercizio del diritto di opzione è fissato dall'Assemblea, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2441 c.c.
6. L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale in ossequio a quanto disposto degli articoli 2445, 2446 e 2447 c.c.

#### Art. 6 - Azioni

1. Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai possessori uguali diritti.
2. La Società non è obbligata ad emettere titoli azionari, né tantomeno certificati provvisori.
3. Gli Enti Locali Soci non potranno offrire in garanzia, né in godimento le azioni possedute.



### Art. 7 - Procedura di ammissione a socio

1. L'Ente Locale non socio che aspira a divenire socio deve presentare richiesta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, precisando, accanto all'attività principale, di quali attività intende avvalersi, tra quelle elencate nell'art. 4 del presente Statuto.
2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica all'Ente Locale richiedente le determinazioni dell'Assemblea relativamente alla richiesta, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. Nella comunicazione di ammissione inviata all'Ente Locale devono essere precisate le modalità della partecipazione, il numero delle azioni spettanti, i rapporti del nuovo socio rispetto al patrimonio sociale esistente, lo schema di convenzione che regolerà i servizi richiesti e ogni adempimento successivo finalizzato a perfezionare l'acquisto.
4. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunica altresì il termine entro cui l'Ente Locale ammesso deve deliberare in Consiglio Comunale la partecipazione alla Società e i successivi adempimenti.
5. La delibera di cui al comma 4 deve essere analiticamente motivata con riguardo alla necessità di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente Locale ammesso, attraverso la partecipazione alla Società, evidenziando la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.
- 6.

### Art. 8 - Diritti e doveri degli Enti Locali Soci

1. Gli Enti Locali iscritti nel libro Soci, esercitano i diritti sociali, patrimoniali ed economici, in particolare:
  - a) il diritto di intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto;
  - b) il diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Società ai propri Soci nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti, dalla deliberazione sociale e dalla convenzione di servizio.
2. Gli Enti Locali Soci hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, anche se anteriori all'acquisto della qualifica di socio, e di collaborare al buon andamento della Società.
3. I diritti del Socio sono esercitati dal Sindaco o da un suo delegato. La delega può essere temporanea o permanente.
4. Gli Enti Locali Soci esercitano il cd. "controllo analogo", anche congiunto, come da apposita regolamentazione. A tal fine individuano una figura professionale interna all'ente locale, come riferimento unico per l'esercizio del citato diritto.
5. E' fatta salva la facoltà di stipulare patti parasociali, previa deliberazione del Consiglio comunale dell'Ente Locale Socio, in conformità agli artt. 2341 bis e ss. c.c.
6. Laddove i patti parasociali abbiano ad oggetto l'acquisizione dei requisiti del controllo analogo, la loro durata può essere superiore ai cinque anni, in deroga all'art. 2341 bis c.c.

### Art.9 - Diritto di recesso

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 2437 c.c., gli Enti Locali Soci possono esercitare il diritto di recesso nei seguenti casi:

- a) qualora l'Ente Locale Socio, per comprovate ragioni di pubblico interesse, ne ravvisi la necessità e la convenienza;
  - b) gravi violazioni da parte della Società sull'erogazione dei servizi ad essa affidati dall'Ente Locale Socio.
2. Per tutto ciò che concerne i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso e il procedimento di liquidazione si rimanda ad apposito regolamento interno, in conformità ai principi sanciti nelle disposizioni di cui agli artt. 2437 e seguenti del codice civile.
  3. L'esercizio del diritto di recesso comporta la cessazione dell'affidamento dei servizi pubblici gestiti dalla Società nell'interesse dell'Ente Locale Socio recedente.
  4. In ogni caso, gli Enti Locali Soci che recedano dalla Società reinternalizzando funzioni e servizi esternalizzati alla Società stessa, provvedono mediante procedure di mobilità, al riassorbimento delle unità di personale della Società in esubero in ragione del recesso medesimo, sempreché le stesse siano già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche ovvero reclutate dalla Società, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35 comma 3 del d.lgs. 30.03.2001 n. 165, e compatibilmente con le capacità assunzionali dell'Ente Locale stesso.
  5. Nel caso in cui il recesso avvenga nel corso dell'anno, gli effetti economici/finanziari matureranno solo al termine della chiusura dell'esercizio finanziario.

#### **Art. 10 - Esclusione del Socio**

1. L'Assemblea dichiara la perdita della qualifica di socio, relativamente agli Enti Locali Soci che abbiano generato un danno alla Società.
2. Il provvedimento di esclusione è comunicato al Socio con lettera raccomandata, o mezzo equipollente, ed è immediatamente esecutivo.
3. Il Socio può ricorrere avverso il provvedimento di esclusione, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

#### **Art. 11 - Decadenza dell'Ente Locale Socio**

1. Gli Enti Locali Soci che entro un anno dalla iscrizione nel libro soci, ovvero nel termine, non inferiore a centoventi giorni, assegnato all'Ente Locale Socio dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con atto di formale messa in mora, non abbiano conferito alla Società alcuno dei servizi elencati dall'art. 4 del presente Statuto, decadono dalla qualifica di Socio.

#### **Art. 12 - Trasferimento di azioni: diritto di prelazione**

1. Le azioni e le obbligazioni convertibili sono trasferibili solo ad Enti Locali Soci o, in subordine, ad altri Enti Locali che affidino alla Società la gestione dei servizi di cui all'art.4.
2. Gli atti di trasferimento di azioni e di obbligazioni convertibili posti in essere in violazione del precedente comma 1 sono inefficaci nei confronti della Società e non possono essere iscritti nel libro soci.
3. Per "trasferimento per atto tra vivi" delle azioni s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e, quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione.



4. L'Ente Locale Socio che intenda alienare ad altri Enti Locali, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni - previa deliberazione del Consiglio Comunale - dovrà darne comunicazione all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con raccomandata a.r., o altro mezzo equipollente, specificando il numero delle stesse che intende trasferire, il prezzo e le altre condizioni di trasferimento.
5. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, a darne comunicazione agli Enti Locali Soci offrendo loro in prelazione le suddette azioni, comunicando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione al numero delle azioni possedute, con l'indicazione del relativo prezzo o valore.
6. Gli Enti Locali Soci che intendano esercitare il diritto di prelazione, entro 40 (quaranta) giorni dal ricevimento della comunicazione, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equipollente, indirizzata all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare in tutto o in parte le azioni offerte in vendita, ed eventualmente, la disponibilità di acquistare le azioni rimaste non opzionate.
7. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvederà ad inviare comunicazione all'offerente e a tutti gli Enti Locali Soci, a mezzo di raccomandata a.r., o altro mezzo equipollente, delle proposte di acquisto pervenute o del mancato esercizio della prelazione.
8. Nel caso di esercizio della prelazione da parte di più Enti Locali Soci, le azioni saranno attribuite ai medesimi in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione al capitale della Società.
9. Qualora nessun Ente Locale Socio eserciti il diritto di prelazione, nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi, le azioni o le obbligazioni convertibili saranno alienabili nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, saranno alienabili mediante negoziazione diretta con un singolo Ente Locale, previa adozione di atto deliberativo adeguatamente motivato dall'Ente Locale alienate.

#### **Art. 13 Trasferimento delle azioni: Clausole di gradimento**

1. Il trasferimento delle azioni e delle obbligazioni convertibili ad altri Enti Locali non già soci, produce effetti nei confronti della Società, solo a seguito della comunicazione di gradimento espressa dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è tenuto ad acquisire specifica autorizzazione dell'Assemblea prima di esprimere il gradimento.
3. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà comunicare all'Ente Locale Socio offerente, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta, il mancato gradimento motivato nei confronti dell'Ente acquirente.
4. Qualsiasi trasferimento di azioni che non sia effettuato in conformità alle disposizioni che precedono è inefficace nei confronti della Società e degli Enti Locali Soci e non può essere annotata sul libro soci.
5. In caso di mancato gradimento è riconosciuto all'alienante il diritto di recesso.

#### **Art. 14 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare**

1. La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile.
2. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Amministratore Unico, ovvero dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea.

#### **Art. 15 - Finanziamenti**

1. Gli Enti Locali soci possono effettuare finanziamenti alla Società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **TITOLO III**


#### **Organi**

#### **Art. 16 - Organi della Società**

1. Sono organi della Società:
  - a) l'Assemblea;
  - b) l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Collegio Sindacale;
2. E' fatto divieto di istituire organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

#### **Art. 17 - Assemblea: convocazione**

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e dal presente Statuto.
2. L'Assemblea ordinaria è convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, oppure entro centottanta giorni qualora particolari esigenze lo richiedano. Tali peculiari esigenze dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, entro il termine ordinario di quattro mesi.
3. L'Assemblea è inoltre convocata ogni volta che l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale o, in difetto, dal Collegio Sindacale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. Se l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua vece, il Collegio Sindacale non provveda, la convocazione dell'Assemblea è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale, su istanza dei soci stessi, il quale designa la persona che deve presiederla.
4. La convocazione dell'Assemblea, nella quale devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare, deve essere comunicata ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.



5. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione trasmette l'avviso di convocazione a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, al domicilio dei componenti il Collegio Sindacale.
6. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima, secondo i termini e con le modalità di cui ai commi precedenti.
7. Le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possono essere tenute anche in videoconferenza o in teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di partecipare alla votazione e di deliberare con contestualità, il tutto in modo tale da garantire il rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare simultaneamente il Presidente ed il Segretario.
9. Le Assemblee speciali sono regolate dalle disposizioni di legge.

#### **Art. 18 - Assemblea ordinaria: competenze**

1. L'Assemblea ordinaria esercita i seguenti compiti:
  - a) nomina e revoca l'Amministratore Unico ovvero i membri (tre) del Consiglio di Amministrazione;
  - b) nomina e revoca i componenti del Collegio Sindacale, eleggendo tra loro il Presidente;
  - c) nomina il Revisore legale, su proposta dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione;
  - d) fissa, nei limiti previsti dalla legge, il compenso spettante all'Amministratore Unico ovvero ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai componenti del Collegio Sindacale, nonché al suo Presidente tenuto conto, in quest'ultimo caso, di quanto previsto dal successivo art. 27, comma 3;
  - f) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro l'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale e i liquidatori, ivi incluse la rinuncia e la transazione su dette azioni;
  - g) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;
  - h) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
  - i) delibera, ex art. 2446, comma 1 c.c., sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;
  - l) delibera sulle autorizzazioni all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo articolo 24;
  - m) delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge.

### **Art. 19 - Assemblea straordinaria: competenze**

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, nonché sulle operazioni di fusione, scissione e trasformazione;
- b) sulla nomina e sostituzione dei liquidatori, sulla determinazione dei relativi poteri, nonché sulla revoca dello stato di liquidazione;
- c) sull'emissione di obbligazioni;
- d) sulla proroga o lo scioglimento della Società;
- e) su ogni altra materia prevista dalla legge.

### **Art. 20 - Partecipazione e rappresentanza nell'Assemblea**

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea gli Enti Locali Soci iscritti al libro dei Soci.
2. I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega scritta, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2372 c.c. La delega può essere rilasciata anche per più Assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.
3. Il diritto di voto non può essere esercitato nelle deliberazioni in cui il Socio abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società, ai sensi dell'art. 2373 c.c.

### **Art. 21 - Funzionamento dell'Assemblea**

1. Salvo che non venga nominato un apposito Presidente, l'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario designato dai Soci intervenuti all'Assemblea, fatti salvi i casi in cui tale ufficio debba essere assunto da un notaio ai sensi di legge.
3. Spetta al Presidente constatare la validità dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al Segretario.
4. Le votazioni nelle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono palesi e si svolgeranno nel modo che di volta in volta sarà indicato dal Presidente dell'Assemblea.
5. L'Assemblea, prima di iniziare la discussione dell'ordine del giorno, su proposta del Presidente o di qualsiasi altro intervenuto, può procedere alla nomina di due scrutatori.

### **Art. 22 - Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione**

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.
2. Laddove l'amministrazione sia affidata ad un organo collegiale, questo si compone di n. 3 (tre) membri; le deleghe di gestione sono attribuite dal Consiglio di Amministrazione ad un



solo Amministratore, fatta salva la possibilità per l'Assemblea dei soci di delegare preventivamente la gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

3. L'Amministratore Unico ovvero i membri del Consiglio di Amministrazione è - ovvero sono - nominato - ovvero nominati - dall'Assemblea, anche tra non Soci e scelto - ovvero scelti - per competenza tecnica, gestionale o amministrativa nei settori di attività della Società.
4. L'Amministratore Unico ovvero ciascuno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve possedere requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia.
5. Non possono essere nominati Amministratori coloro che si trovano nelle situazioni di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e dall'art. 1, comma 734 della l. 27 dicembre 2006, n. 296 e dalle disposizioni contenute nel d.lgs. 08 aprile 2013 n. 39.
5. La durata in carica dell'Amministratore Unico ovvero dei membri del Consiglio di Amministrazione è stabilita, di volta in volta, dall'Assemblea all'atto della nomina e, comunque, per un massimo di 3 (tre) esercizi.
6. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione cessa dalla carica alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica stessa. Se entro il termine di scadenza, non viene nominato il nuovo Amministratore Unico ovvero i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo viene prorogato per un termine massimo di quarantacinque giorni, nel quale può adottare esclusivamente atti di ordinaria amministrazione nonché atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Gli atti adottati in violazione dei limiti di cui al periodo precedente, sono nulli. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto a nominare il nuovo Amministratore Unico ovvero i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo prorogato decade automaticamente dalla carica.
7. Se viene a cessare l'Amministratore Unico o alcuno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea per la nuova nomina deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.


#### **Art. 23 - Poteri dell'Amministratore Unico**

1. Spetta all'Amministratore Unico ovvero al Consiglio di Amministrazione il compito di gestire la Società secondo le previsioni e i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto, nonché nel rispetto degli indirizzi dell'Assemblea. A tale fine l'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, escluse quelle che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.
2. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione delibera, previa acquisizione di specifica autorizzazione da parte dell'Assemblea, nei casi previsti dall'articolo 24 del presente Statuto.
3. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione controlla la regolarità della gestione e persegue l'efficacia dei risultati di amministrazione. A tal fine:

- a. può nominare uno staff di consulenti che affianchino l'organo di amministrazione nel proprio operato, specie quando si tratta di affrontare problemi ad alto contenuto tecnico-aziendale-legale;
- b. nello svolgimento dell'attività gestoria adotta e adegua i regolamenti interni;
- c. propone la nomina del Revisore Legale all'Assemblea;
- d. può definire le linee d'indirizzo sui controlli interni e sui sistemi di misurazione della performance del personale;
- e. può strutturare l'assetto complessivo dell'organizzazione aziendale adattandola alle mutevoli condizioni ambientali e produttive;
- f. può definire in modo chiaro i compiti di ciascuna unità operativa e degli obiettivi da raggiungere;
- g. può prevenire i conflitti d'interesse creando un clima cooperativo all'interno della società;
- h. può attribuire a singoli dipendenti poteri temporanei per l'assolvimento di determinati compiti inerenti singoli atti o categorie di atti;
- i. può aprire o chiudere sedi distaccate nel territorio degli Enti Locali Soci, laddove ne sussistano le necessità.

#### **Art. 24 - Autorizzazioni dell'Assemblea**

1. I seguenti atti dell'Amministratore Unico ovvero del Consiglio di Amministrazione sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea:
  - a) relazione previsionale e programmatica, contenente anche la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento da realizzarsi nel corso dell'esercizio;
  - b) tariffe per la fruizione di beni e servizi elaborate sulla base della disciplina generale deliberata dai Consigli Comunali degli Enti Locali soci;
  - c) assunzione di nuove attività o di nuovi servizi o dismissione di attività o servizi già esercitati;
  - d) acquisti e alienazioni di immobili, di impianti e di rami di azienda;
  - e) operazioni, di qualsiasi tipo e natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00);
  - f) operazioni relative all'ammissione di nuovi Enti Locali Soci;
  - g) gradimento al trasferimento di azioni, di cui al precedente art. 13;
  - h) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, di cui al precedente art.14;
  - i) fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile;
2. L'Assemblea, per deliberare sulle autorizzazioni previste dal precedente comma, è convocata senza ritardo dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3. Con l'avviso di convocazione, sono trasmessi agli Enti Locali Soci lo schema dell'atto dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione sottoposto ad autorizzazione e gli eventuali documenti ad esso allegati.



4. L'Assemblea può autorizzare il compimento dell'atto anche sotto la condizione che vengano osservate le prescrizioni specificate nella deliberazione di autorizzazione.
5. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione informa gli Enti Locali soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.
6. Gli Enti Locali Soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, ove ritengano che la Società non ha eseguito o non sta eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.
7. L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, adotta, entro il termine di 15 giorni decorrente dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare, apposita motivata deliberazione, che deve essere immediatamente trasmessa agli Enti Locali Soci.

#### **Art. 25 - Rappresentanza legale della Società**

1. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione autorizzato preventivamente dall'Assemblea, ovvero l'Amministratore con delega gestoria da parte del Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. In caso di impedimento l'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione previamente delegato dall'Assemblea o, in subordine, l'Amministratore con delega gestoria da parte del Consiglio di Amministrazione, è sostituito dal Presidente del Collegio Sindacale.

#### **Art. 26 - Direttori e Procuratori**

1. L'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione previamente delegato dall'Assemblea o, in subordine, l'Amministratore con delega gestoria da parte del Consiglio di Amministrazione, può nominare un Direttore Generale, Direttori preposti a singoli rami di attività, Procuratori speciali e mandatari in genere per specifici atti o categorie di atti.
2. Tutte le nomine devono prevedere poteri, durata e compenso a norma di legge.
3. Il Direttore Generale, i Direttori preposti a singoli rami di attività devono possedere comprovate attitudini e specifiche esperienze professionali a livello manageriale.
4. Al Direttore Generale ai Direttori preposti a singoli rami di attività, ai Procuratori speciali e ai mandatari, di cui ai commi precedenti, qualora nominati, spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

#### **Art. 27 - Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge ed eletti dall'Assemblea.
2. Le funzioni e le responsabilità del Collegio Sindacale sono disciplinate dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.


3. Il compenso dei componenti del Collegio Sindacale è stabilito dall'Assemblea applicando le tariffe professionali in vigore.
4. I componenti del Collegio Sindacale durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I componenti del Collegio Sindacale sono rieleggibili.

#### TITOLO IV

##### ASPETTI CONTABILI E FINANZIARI, DISPOSIZIONI FINALI

##### **Art. 28 - Bilanci ed utili**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno; l'Amministratore Unico ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione previamente delegato dall'Assemblea o, in subordine, l'Amministratore con delega gestoria da parte del Consiglio di Amministrazione, provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.
2. La revisione legale dei conti della Società viene affidata ad un Revisore legale ex art. 2409 bis e ss. c.c., in possesso dei requisiti di legge, nominato dall'Assemblea, su proposta dell'Amministratore Unico ovvero del Presidente del Consiglio di Amministrazione previamente delegato dall'Assemblea o, in subordine, dell'Amministratore con delega gestoria da parte del Consiglio di Amministrazione. Dura in carica tre anni e scade al termine dell'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Il revisore è rieleggibile.
3. L'Amministratore Unico, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione previamente delegato dall'Assemblea o, in subordine, l'Amministratore con delega gestoria da parte del Consiglio di Amministrazione, nella relazione annuale al bilancio dovrà esplicitare i rischi eventuali presenti nella gestione attuale e futura, evidenziando la probabilità che essi possano impattare negativamente sul perseguimento degli equilibri aziendali. Tale indicazione dovrà essere suffragata da una appropriata analisi economico-finanziaria e dalle conseguenze che tali eventuali rischi possono avere sui risultati di gestione, se non adeguatamente governati.
4. Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, la quale può, prioritariamente, destinare in tutto o in parte, gli utili distribuibili a nuovi investimenti, al miglioramento dei servizi affidati alla Società e all'ulteriore sviluppo dell'attività sociale, secondo i programmi indicati dall'Assemblea stessa in sede di approvazione del bilancio di esercizio.
5. Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dall'Amministratore Unico, ovvero dal Consiglio di Amministrazione, sentita l'Assemblea dei soci.
6. I dividendi non riscossi entro il quinquennio, dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della Società.



### **Art. 29 - Scioglimento e liquidazione**

1. Nel caso di scioglimento della Società, l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede a norma di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.

### **Art. 30 - Foro competente**

1. Per ogni controversia il foro elettivo competente è quello di Tivoli.

### **Art. 31 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

